



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
E
LA FONDAZIONE ECOSISTEMI**

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata "Università"), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Cracovia n. 50, C.F. 80213750583, nella persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Orazio Schillaci nato a Roma (RM), il 27/04/1966, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2020 su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 21 aprile 2020

E

La **Fondazione Ecosistemi** (di seguito denominato anche "**Fondazione**") con sede legale in Roma, Corso del Rinascimento n. 24, codice fiscale e partita IVA n. 12956431006, rappresentata da Mauro Pantaleo nato a Tricase (Lecce) l'8/7/1966, in qualità di Presidente, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con delega del CDA;

Premesso che

- La Fondazione potrà offrire delle opportunità di inserimento in stage presso la propria struttura - - L'Università e la Fondazione potranno avviare progetti di ricerca e formazione sui temi della sostenibilità in modo particolare sul Green Public Procurement
- L'Università potrà offrire la possibilità di organizzare seminari ed altri eventi in modo congiunto con la Fondazione.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO

L'Università, e la Fondazione si impegnano a sviluppare la loro reciproca collaborazione, nelle modalità descritte nell'articolo 2, relativamente alle seguenti aree: green public procurement e acquisti sostenibili, green economy ed economia circolare, metabolismo socio-economico, economia ecologica e teoria della sostenibilità, modelli di produzione e consumo sostenibile, indicatori di sostenibilità, reporting di sostenibilità, finanza sostenibile e criteri ESG, stakeholder engagement.

Articolo 2 – ATTIVITA'

L'Università e la Fondazione si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze, sui temi dello sviluppo sostenibile, del sustainable procurement, della green economy e dell'economia circolare, dei green jobs, della responsabilità sociale e della tutela dell'ambiente, nonché delle strutture e risorse di cui sono dotati per:

- sviluppare attività di ricerca e sperimentazione,
- progettare strumenti di supporto alle valutazioni e alle decisioni,
- realizzare attività di studio, promozione e diffusione, mediante articoli, libri, saggi, corsi, dibattiti, seminari, e convegni,
- ideare, progettare, realizzare e valutare programmi, strumenti e percorsi formativi.



Articolo 3 – CONTRATTI ATTUATIVI

Sulla scorta del presente protocollo d'intesa e di comune accordo, l'Università e la Fondazione potranno eventualmente attivare specifici contratti di ricerca, iniziative congiunte sulla formazione e sul placement di studenti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi.

Articolo 4 - DURATA

Il presente protocollo d'intesa ha effetto per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tra le Parti mediante apposita comunicazione delle stesse da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso prima della data di scadenza.

Articolo 5 – COMITATO SCIENTIFICO

La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione del progetto sono affidate ad un Comitato Scientifico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna parte contraente.

Per l'Università i due rappresentanti sono così designati: Andrea Appolloni e Corrado Cerruti

Per la Fondazione i due rappresentanti sono così designati: Silvano Falocco e Sabina Nicoella.

Il Comitato Scientifico redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate che verrà portata all'attenzione del Consiglio di Dipartimento di Management e Diritto e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ecosistemi.

In ogni momento di vigenza del presente Protocollo di Intesa sarà facoltà delle Parti di sostituire i propri rappresentanti nominati all'interno del Comitato Scientifico, provvedendo a comunicare all'altra Parte il nominativo di quelli designati in sostituzione di quelli correnti. La designazione di un nuovo rappresentante in sostituzione a quello precedentemente designato equivale a revoca dello stesso con effetto a far data dalla comunicazione.

Articolo 6 – ONERI ECONOMICI

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti che non sia espressamente previsto nei successivi contratti attuativi di cui all'articolo 3, da attivare con procedura indipendente dal presente atto.

Articolo 7 – COPERTURE ASSICURATIVE

Le Parti, all'attivazione dei contratti attuativi del presente Protocollo di Intesa provvederanno autonomamente e ciascuna per quanto di propria competenza ad attivare le coperture assicurative necessarie alla realizzazione delle prestazioni.

Articolo 8 – CONDIZIONI GENERALI

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro eventualmente instaurati dall'altra nell'ambito delle attività che saranno realizzate in conseguenza del presente Protocollo di Intesa.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce:

a) la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;

b) la copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali siglati a favore del proprio personale per l'espletamento delle attività presso terzi, e/o altra forma di garanzia se necessaria in ragione dei contratti di lavoro e/o collaborazione siglati.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della

normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. In particolare IRIS dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico dell'Ateneo (consultabile sul sito internet dell'Ateneo: www.uniroma2.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Articolo 9 - PUBBLICAZIONI

L'Università potrà fare oggetto di pubblicazione scientifica di tutti o parte dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente protocollo di intesa, previa autorizzazione della Fondazione Ecosistemi, che in ogni caso non potrà essere irragionevolmente negata.

Le Parti concordano inoltre, a prescindere da quella tra esse che provvederà alla divulgazione dei risultati, di fare menzione in ogni sede - ed in particolare in occasione di pubblicazioni scientifiche - del contributo reso dall'altra Parte per pervenire a tali risultati.

Articolo 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera autonoma da parte della Fondazione Ecosistemi e dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 24, del Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati e, solo ed esclusivamente per le finalità di stipula del presente protocollo d'intesa.

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente protocollo le Parti, in qualità di Titolari Autonomi si impegneranno rispettivamente, nelle modalità previste nei successivi atti attuativi, a fornire ai soggetti interessati le opportune informative ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Per la stipula del presente Protocollo d'intesa i riferimenti dei Titolari del trattamento e del Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Fondazione Ecosistemi

Titolare del Trattamento: Fondazione Ecosistemi nella persona del Legale rappresentante in qualità di Presidente, contattabile all'indirizzo mail presidente@fondazioneecosistemi.org, PEC fondazione.ecosistemi@pec.it, con sede legale in Corso del Rinascimento 24, 00186 Roma (RM).

Per l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata":

Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" del legale rappresentante *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC: rpd@pec.torvergata.it.

Articolo 11 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Protocollo è redatto e disciplinato secondo le leggi della Repubblica Italiana, a cui le Parti fanno pieno ed espresso rinvio per tutto quanto non espressamente disposto dal presente contratto ed ove compatibile con esso.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente protocollo d'intesa. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi sarà competente il foro di Roma.

Articolo 12 – ONERI FISCALI

Il presente protocollo viene redatto in duplice copia e, ai sensi del D.P.R. 642/72, è soggetto ad imposta di bollo, a carico della Fondazione.

In caso d'uso, il presente protocollo sarà registrato ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.


Il presente protocollo d'intesa consta di nr. 4 pagine scritte sin qui.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, li 03/06/2020

PER L'UNIVERSITA'
IL RETTORE- Prof. Orazio Schillaci

Il Prorettore Vicario



PER LA FONDAZIONE
IL PRESIDENTE – Mauro Pantaleo

FONDAZIONE ECOSISTEMI
Corso del Rinascimento 24 - 00186 Roma
P.IVA e C.F. 12956431006



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile si approvano specificatamente ed espressamente le norme contenute nelle seguenti disposizioni del presente contratto: art. 6 (Risoluzioni); art. 8 (Proprietà intellettuale ed utilizzazione dei risultati); art. 12 (Foro competente).